



Disciplinare per la concessione contributi in c/interessi alle piccole e medie imprese attraverso i consorzi e le cooperative fidi

Art.1 - Finalità e oggetto dell'intervento

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa concede contributi in c/interessi a favore delle piccole e medie imprese¹ iscritte al Registro Imprese attive e operanti in provincia, in regola con il pagamento del diritto annuale e socie delle Cooperative/ConSORZI di garanzia convenzionati con la Camera di Commercio di Pisa.

L'elenco dei Consorzi/Cooperative fidi convenzionati, distinti per i vari settori economici, è pubblicato annualmente sul sito della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pisa (www.pi.camcom.it).

Tali contributi sono diretti a sostenere l'accesso al credito finalizzato allo sviluppo imprenditoriale da parte delle imprese per interventi diretti a:

- acquisto, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività aziendale e programmi per l'acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di qualificazione aziendale;
- installazione di impianti;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela ambientale;
- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione o all'implementazione di sistemi di e-commerce;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati destinati, comunque, al trasporto di beni propri, oltre che autocarri di nuova fabbricazione o usati destinati al trasporto di beni propri;
- acquisto di autovetture, limitatamente agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio fino ad un investimento massimo di 50.000 euro per 36 mesi.
- le spese di manutenzione e di messa a norma di impianti già esistenti;



- Spese di pubblicità capitalizzate. In questo caso l'impresa dovrà comprovare l'avvenuta iscrizione a libro cespiti ammortizzabili degli oneri capitalizzati
- consolidamento delle passività a breve termine, entro il limite massimo di Euro 100.000,00²;
- la cessione d'azienda e/o acquisizioni di attività preesistenti (avviamento e licenze) comprese le spese notarili;
- l'acquisto di scorte;
- spese capitalizzate per progetti di internazionalizzazione

Sono in ogni caso esclusi dal beneficio:

- le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
- le cessioni di beni tra parenti entro il III grado ed affini entro il II;
- spese relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata;

Saranno agevolati gli investimenti **da effettuare** e quelli **effettuati nei 6 mesi precedenti** la presentazione della domanda **eccezion fatta per le imprese operanti nell'agricoltura primaria** per le quali sono ammessi solo gli investimenti ancora da effettuare. Per queste ultime infatti, il Regime di aiuti n. 241/01 vieta la concessione di aiuti per lavori già iniziati o per attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata presentata e approvata con effetto vincolante dalla camera di commercio.

L'importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato dalle fatture/contratti di acquisto, al netto di IVA, di eventuali valori di ritiro usato e di altre spese. In caso di leasing dovrà essere prodotta dall'impresa copia della fattura di acquisto da parte della società di leasing.

In caso di investimenti ancora da realizzare alla data di presentazione della richiesta di contributo in conto interessi da parte del Confidi garante, l'importo del contributo sarà calcolato sulla base dell'investimento preventivato per la realizzazione del quale è stato concesso il finanziamento garantito. In questo caso il beneficiario deve impegnarsi a realizzare l'investimento entro 18 mesi. Dopo tale data la Camera di Commercio potrà richiedere al Confidi la presentazione delle fatture quietanzate ed in caso di mancata realizzazione dell'investimento il contributo sarà revocato proporzionalmente.

Le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa (ad eccezione delle scorte) non potranno essere alienati o ceduti o smantellati prima di 5 anni dalla concessione del contributo, o se inferiore prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la revoca del beneficio camerale proporzionalmente all'entità dell'opera o del bene alienato o ceduto. Il diritto al contributo viene meno anche nelle ipotesi di scioglimento, cessazione, fallimento dell'impresa o il subentrare di altre procedure concorsuali e comunque in tutti i casi di inadempienza.



A tal riguardo il Consorzio/Cooperativa si impegna a segnalare, tempestivamente, alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale e a recuperare il contributo liquidato.

Al presente disciplinare si applicano il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28/12/2006 per le imprese operanti nel settore extra agricolo o nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In caso di attività di produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo ed allevamento del bestiame) viene applicato il Regime Comunitario per gli aiuti del sistema Camerale Italiano a favore delle Imprese Agricole " Aiuti di Stato n. 241/01".

Art. 2 – Requisiti soggetti beneficiari

Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente Disciplinare le imprese di tutti i settori economici esercitate in forma individuale o di società, anche cooperativa: aventi le seguenti caratteristiche :

- rientranti nella definizione di PMI come definite dall'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 9 Agosto 2008;
- che abbiano ottenuto un finanziamento garantito da uno dei Confidi convenzionati con la Camera di Commercio di Pisa nell'anno della richiesta o nei 6 mesi precedenti;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa o aventi un'unità locale operativa in Provincia di Pisa;
- in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio alla data di presentazione della richiesta di contributo in conto interessi da parte del Confidi garante o che regolarizzino la propria posizione entro 30 giorni dalla comunicazione di ASSEFI al Confidi di rilevata irregolarità;
- che non sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non aventi debiti scaduti con la Camera di Commercio di Pisa o le sue Aziende Speciali o che saldino gli importi dovuti entro 30 giorni dalla comunicazione di ASSEFI al Confidi di rilevata irregolarità;

Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese appartenenti ai settori carboniero, della pesca e acquacoltura, del trasporto di merci su strada per conto terzi, quest'ultime limitatamente all'acquisto di veicoli di trasporto merci su strada. Sono, altresì, escluse dai seguenti aiuti le "imprese in difficoltà" come definite dall'art. 1 punto 7 del Reg. (CE) n. 800/2008 (G.U. L. 214/3 - 09.08.2008).

Art. 3 - Intervento camerale

Il contributo camerale consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura **massima** di:

- **2,00 punti** in ragione d'anno fino ad un **massimo di 60 mesi**³,

Per operazioni di **consolidamento** delle passività a breve termine o il finanziamento dell'acquisto di **scorte** l'abbattimento del tasso di interesse è ammesso fino ad un massimo di **2,00 punti** in ragione d'anno, fino ad un massimo di **36 mesi**.



A) Tale limite massimo di abbattimento può essere elevato di **0,5 punti** in ragione d'anno per le neo-imprese⁴, le imprese giovanili⁵ e le imprese a prevalenza femminile⁶.

B) E', altresì, elevato di **0,5 punti** in ragione d'anno per interventi legati, in via prevalente, a:

1. risparmio energetico e alla tutela ambientale;
2. sviluppo e la valorizzazione degli esercizi dei centri storici;
3. Avvio di attività di e-commerce

Le maggiorazioni di cui ai punti A) e B) sono cumulabili.

Annualmente, a seguito dell'intervento finanziario dell'amministrazione provinciale o dei Comuni della Provincia di Pisa che si convenzioneranno con la Camera di Commercio di Pisa l'abbattimento in conto interessi potrà essere elevato in misura corrispondente a quanto previsto in dette convenzioni.

In ogni caso, l'abbattimento non potrà mai superare l'onere previsto per l'impresa per gli interessi sul prestito e per i costi connessi alla garanzia. Il limite massimo di contributo è, dunque, rappresentato dal TAEG previsto dell'operazione comunicato dal Consorzio.

I contributi sono concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28/12/2006). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro durante il periodo che copre l'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti. Tale limite massimo è ridotto a euro 100.000,00 per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

I contributi sono cumulabili con altri aiuti concessi da soggetti diversi dalla Camera di Commercio di Pisa purché tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche tipologie di spesa, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Per le imprese che svolgono attività agricola primaria l'aiuto è concesso secondo il Regime comunitario per gli aiuti del sistema camerale italiano a favore delle imprese agricole "Aiuto di Stato n. 241/01". La verifica delle intensità massime di aiuto (40% per gli investimenti) in caso di cumulo verrà effettuata mediante richiesta di autocertificazione.

I contributi non sono in alcun caso cumulabili con altri aiuti concessi dalla Camera di Commercio di Pisa sugli stessi costi ammissibili.

La contribuzione si applica su operazioni finanziarie con un tetto massimo pari a euro 200.000,00, ridotto a euro 100.000,00 per operazioni di consolidamento delle passività a breve, da utilizzarsi con non più di due domande.

L'importo del contributo deve essere, comunque, rapportato all'importo degli investimenti effettuati. Qualora questi si riducano rispetto all'importo indicato in domanda, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.



Art. 4 – Modalità di richiesta

Per fruire del contributo camerale l'impresa dovrà presentare alla Cooperativa/Consorzio di garanzia, nel periodo di validità del presente disciplinare, prima dell'erogazione del finanziamento, apposita domanda di contributo secondo il modello in allegato (allegato A).

L'impresa si impegna, altresì, a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.

Le domande e le dichiarazioni delle imprese, in originale, assieme alla copia delle fatture quietanzate, saranno custodite dal Consorzio/Cooperativa fidi e saranno rese disponibili per i controlli a campione che la Camera di riserva di effettuare.

Il Consorzio/Cooperativa è responsabile della legittimità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente disciplinare.

Sulla base delle richieste pervenute dalle imprese, i Consorzi/cooperative di garanzia fidi provvedono a richiedere al Cipe il codice CUP da assegnare alla richiesta.

Il Consorzio/Cooperativa di garanzia provvede all'istruttoria della pratica ed alla verifica della conformità al presente disciplinare.

A tal fine è tenuto a raccogliere per ogni impresa, conservare e a rendere disponibile per qualsiasi controllo da parte della Camera la seguente documentazione:

- istanza dell'impresa in originale;
- piano d'ammortamento redatto dalla banca finanziatrice;
- conteggio effettuato da parte del Consorzio/Cooperativa inerente il contributo spettante a ciascuna impresa. Il contributo dovrà essere attualizzato al tasso di riferimento in vigore alla data della stipula del finanziamento, applicabile ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. L'attualizzazione è riferita alla data di stipula del finanziamento.
- copia della documentazione di spesa da cui si evinca il timbro sull'originale che ne attesti la rendicontazione per l'ottenimento del contributo erogato dalla Camera e/o in caso di consolidamento delle passività a breve termine, documentazione contabile e/o bancaria dalla quale sia individuabile la riduzione delle passività a breve termine;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dell'impresa relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.



Art. 5 – Concessione e erogazione dei contributi

Nell'ambito dello stanziamento previsto in bilancio, annualmente, a ciascun Consorzio/Cooperativa, con apposito provvedimento del Dirigente competente, un plafond destinato a finanziare i contributi relativi alle imprese che presentano domanda per l'anno di riferimento.

I contributi verranno concessi alle imprese fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti dalle singole convenzioni, **in base all'ordine cronologico di rilascio delle garanzie da parte dei singoli consorzi**. Il contributo viene liquidato dalla Camera al Consorzio/Cooperativa di garanzia al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, secondo comma del DPR 600/73 e la Camera provvederà a certificare al Consorzio/Cooperativa, nei termini di legge, la ritenuta operata.

La Cooperativa/Consorzio richiederà alla Camera di Commercio la liquidazione dei contributo spettanti alle imprese di norma bimestralmente e, comunque, **entro il 30/11** di ogni anno, producendo:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti la conformità dell'intervento al presente disciplinare corredata da apposito elenco riepilogativo delle istanze pervenute e istruite positivamente ordinate secondo l'ordine cronologico di rilascio delle garanzie per le quali richiede la liquidazione (allegato B del presente disciplinare).

La Camera di Commercio, entro 90 gg dal ricevimento degli elenchi, liquiderà cumulativamente i contributi ai Confidi, previa verifica in merito alla conformità delle istanze al presente disciplinare e l'espletamento dei controlli previsti dalla legge.

Il Confidi una volta ricevuti gli importi richiesti procederà a comunicare alle imprese beneficiarie e, per conoscenza, alla Camera di commercio, l'ammontare del contributo ed il regime comunitario in base al quale viene concesso secondo il modello di cui all'allegato C del presente disciplinare.

È facoltà del Consorzio/Cooperativa di garanzia liquidare il contributo alle imprese sulla base dell'investimento preventivato o, in alternativa, sulla base dell'investimento rendicontato nei 18 mesi a disposizione dei beneficiari per il completamento dello stesso. Dopo tale data la Camera di Commercio potrà richiedere al Confidi la presentazione delle fatture quietanzate ed in caso di mancata realizzazione dell'investimento il contributo sarà revocato proporzionalmente. Una volta scaduti i termini per la realizzazione degli investimenti, le risorse non erogate alle imprese o revocate per mancata realizzazione degli investimenti dovranno essere restituite alla Camera dal Consorzio/Cooperativa.

Il contributo sarà liquidato alle imprese dal Consorzio/Cooperativa di garanzia al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, secondo comma del DPR 600/73 ed il Consorzio/cooperativa di garanzia provvederà a certificare alle imprese, nei termini di legge, la ritenuta operata.

La Camera di Commercio si riserva di richiedere ai Consorzi/Cooperative o alle imprese stesse qualsiasi informazione o documentazione utile al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e di liquidazione.

La Camera si riserva di nominare propri rappresentanti che, anche prendendo parte alle commissioni che si riuniranno presso i Consorzi/Cooperative di garanzia, effettueranno verifiche a campione sulle istruttorie.



Art. 6 - Validità

Il presente disciplinare manterrà la sua validità di anno in anno, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni con i Consorzi/Cooperative di garanzia.

La Camera di Commercio provvede a dare completa ed esaustiva comunicazione agli interessati del presente disciplinare, anche mediante pubblicazione sul sito dell'ente camerale.

Art. 7 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, fissando un termine non superiore a 30 giorni ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 29/04/2010 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Unità organizzativa competente su tutto il procedimento è A.S.SE.FI., Azienda speciale della C.C.I.A.A. Di Pisa, responsabile del procedimento è il Direttore Operativo di A.S.SE.FI. Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.

Art. 8: Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico, agli organismi del sistema camerale e agli altri enti finanziatori per fini statistico amministrativi. Gli elenchi dei beneficiari potranno essere pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa.

Note

¹ PMI come definite dall'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 9 Agosto 2008

² Tale operazione deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del legale rappresentante dell'impresa comprensiva dell'indicazione delle linee di credito a breve termine che sono state riequilibrare e corredata da documentazione contabile bancaria dalla quale sia individuabile la riduzione delle passività a breve termine.

³ Il contributo camerale è concesso anche per finanziamenti il cui piano di ammortamento preveda un periodo iniziale di preammortamento. In tal caso il conteggio del contributo è effettuato figurativamente dal Confidi sulla base di un piano di rimborso standard (cioè senza preammortamento) per i primi 60 mesi.

⁴ Per neoimprese si intendono le nuove imprese, non configurabili come trasformazione di imprese preesistenti, iscritte nel R.I. che abbiano iniziato l'attività da non oltre 6 mesi dalla data della presentazione della richiesta del contributo.

⁵ Per **imprese giovanili** si intendono:

- Imprese individuali dove il titolare abbia meno di 35 anni
- Società dove il rappresentante legale ed il 50% dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale abbiano meno di 35 anni.

⁶ Per imprese a **prevalente partecipazione femminile** si intendono:

- le imprese individuali in cui il titolare è donna
- le società di persone o cooperative in cui il numero di donne socie rappresenta almeno il 60% dei componenti della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- le società di capitali in cui le donne detengono almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscono almeno i 2/3 del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, alla data di presentazione della domanda di contributo.